

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
VENERDI' 03 MAGGIO 2024**

Proposta di modifica dell'articolo 21 (Bilancio di esercizio), dell'articolo 22 (Ristorni) e dell'articolo 34 (Compensi agli Amministratori) dello Statuto Sociale.

Statuto attuale	Proposta di modifica
<p>Art. 21 (Bilancio di esercizio) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore alla quota di legge; b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge; c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59; d) ad eventuali dividendi nei casi e nei limiti di cui all'art. 2514 C.C.. e) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori. <p>La parte rimanente potrà essere destinata a fini mutualistici. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.</p>	<p>Art. 21 (Bilancio di esercizio) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore alla quota di legge; b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge; c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59; d) ad eventuali dividendi nei casi e nei limiti di cui all'art. 2514 C.C.. e) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori, f) ad eventuale erogazione del ristorno ai soci cooperatori. <p>La parte rimanente potrà essere destinata a fini mutualistici. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.</p>
<p>Art. 22 (Ristorni) L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può imputare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.</p>	<p>Art. 22 (Ristorni) Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio può proporre alla Assemblea di destinare una parte dell'utile a titolo di ristorno per i soci cooperatori, qualora lo consenta il risultato dell'attività mutualistica.</p>

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto previsto da apposito regolamento.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuni di essi.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sull'erogazione del ristorno che potrà essere attribuito in forma diretta oppure mediante aumento della quota sociale detenuta da ciascun socio cooperatore. È ammissibile anche l'erogazione dei ristorni in forma mista.

La ripartizione del ristorno dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici tra il Consorzio ed il socio cooperatore, secondo quanto previsto in apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche o deleghe, entro l'importo complessivo stabilito dall'Assemblea, tenendo conto degli incarichi e delle deleghe ad essi attribuiti.